

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo ha esaminato la denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 27.04.2018, presentata, in data 21.04.2018, dal Circolo Bocciofilo Moscianese, in persona del Presidente Simone Falà, in ordine alla gestione ed allo svolgimento del sorteggio del tabellone degli incontri relativo al torneo denominato "19° Memorial Antonio Falasca", gara regionale specialità coppia, organizzata dalla Società Bocciofila Chieti Scalo, in programma lo scorso 25.04.2018.

PREMESSO

- Riferisce la società denunciante, con reclamo inoltrato al Comitato Regionale FIB Abruzzo in data 21.04.2018, la irregolarità del sorteggio del tabellone degli incontri afferenti il torneo sopra indicato, attesa la illegittima esclusione dal suddetto draw, pubblicato dalla società organizzatrice il precedente 20.04.2018, della formazione di categoria A del Circolo Bocciofilo Moscianese, composta nell'occasione dagli atleti Davide Mattioli (n. tessera 414879) e Marco Ciprietti (n. tessera 346330), iscritta per il tramite del sistema di iscrizioni on-line della piattaforma telematica denominata WSN nei termini stabiliti dal relativo bando di gara, con conseguente privazione della coppia moscianese del diritto a parteciparvi, a tutto vantaggio, in particolare, della Bocciofila Lanciano le cui due formazioni iscritte, in tal modo, sono state ambedue ammesse al sorteggio e, quindi, a prendere parte alla richiamata competizione;

- alla stregua di quanto riferito, la predetta ricorrente rivolgeva istanza di ripetizione del sorteggio di cui sopra e, pertanto, della gare in cui si è articolata la manifestazione in parola, ovvero, in via meramente subordinata, la

attribuzione, a favore della propria formazione, del premio riservato ai vincitori del torneo in questione;

- con nota a chiarimenti del 23.04.2018, il Presidente del Comitato Provinciale FIB di Chieti, sig. Giampiero Campanella, cui l'indicato reclamo veniva notificato dalla Segreteria del predetto Comitato Regionale, precisava:

1) a causa di un problema di livellamento, la società organizzatrice del "19 Memorial Antonio Falasca", la Bocciofila Chieti Scalo, si era determinata a ridurre a 16 le formazioni di categoria A partecipanti alla competizione che ci tiene, sebbene le iscritte risultavano pari a 20;

2) il parametro prescelto per la conseguente esclusione delle formazioni in esubero era quello della cronologicità delle iscrizioni pervenute sul sistema WSN, unitamente al criterio del cercare di assicurare rappresentanza alle società iscriventi una sola formazione;

3) per effetto di tale regola, la coppia iscritta dal Circolo Bocciofilo Moscianese (Mattioli – Ciprietti), dapprima esclusa in applicazione del criterio della cronologicità della relativa istanza di partecipazione, era stata riammessa;

4) successivamente a tale disposizione, il Presidente della società organizzatrice, la Bocciofila Chieti Scalo, constatava che l'iscrizione della predetta formazione del circolo di Mosciano non era regolare, atteso che difettava il pagamento della relativa quota di iscrizione che, alla stregua di quanto espressamente specificato sul bando di gara, doveva pervenire a mezzo vaglia postale all'organizzazione e, costituendo il pagamento di essa titolo di perfezionamento della regolare iscrizione, ne ordinava l'esclusione;

- con ulteriore missiva del 26.04.2018, il Circolo Bocciofilo Moscianese, in persona del Presidente Simone Falà, replicava nuovamente affermando che la motivazione addotta dal Comitato provinciale FIB di Chieti a sostegno

dell'esclusione della propria coppia, Mattioli – Ciprietti, dal torneo in questione, ossia il mancato versamento della relativa quota nei modi e nei termini di cui al manifesto della gara, era inopponibile alla stessa bocciofila moscianese, atteso che diverse formazioni iscritte al torneo de quo sulla piattaforma digitale WSN, pur in difetto dell'allegazione del vaglia postale attestante il pagamento della quota di iscrizione prevista, erano state comunque ammesse a partecipare al relativo sorteggio ed alle successive gare previo pagamento di suddetta quota in loco, poco prima dell'effettuazione del sorteggio stesso ed in contanti nelle mani del Commissario di Campo della Bocciofila Sambuceto presso il cui impianto si sono disputati gli incontri del girone A;

- i ricorrenti producevano, a sostegno della loro tesi, diverse fotografie asseritamente riproducenti momenti salienti del pagamento della quota di iscrizione al Memorial più volte citato effettuato, da parte di alcune formazioni iscritte ma non in regola con il versamento della stessa, in loco, il giorno stesso del sorteggio e per giunta in contanti;

DIRITTO

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo rileva, preliminarmente, la tempestività del ricorso interposto dal Circolo Bocciofilo Moscianese, atteso che detto reclamo è stato inoltrato al Comitato Regionale FIB in data 21.04.2018 e, quindi, entro i *"...tre giorni successivi all'evento..."* prescritti dell'art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina che, nel caso di specie, decorrono dalla pubblicazione del sorteggio del tabellone delle gare del "19 Memorial Antonio Falasca" avvenuto il precedente 20.04.2018.

Parimenti, in via preliminare, codesto Giudicante afferma la propria competenza a decidere sulla domanda rivoltagli ex art. 14, comma 1, lett. a), medesimo

Regolamento che gli devolve integralmente la trattazione in generale di “... *tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare...*” ed, in particolare, della materia afferente la loro “...*regolarità e la omologazione dei relativi risultati...*”.

Ciò posto, il ricorso in esame è infondato e come tale deve essere rigettato.

La esclusione della formazione del circolo Bocciofilo Moscianese (Mattioli – Ciprietti), a seguito del sorteggio effettuato e pubblicato in data 20.04.2018, infatti, non ha inficiato in alcun modo il regolare svolgimento della competizione denominata “19° Memorial Antonio Falasca”, organizzato dalla Società bocciofila Chieti Scalo e svoltosi il 25.04.2018.

Ciò per l'inequivocabile ragione che i criteri di gestione e svolgimento dell'eventuale sorteggio del tabellone degli incontri di ciascuna competizione, laddove vi siano formazioni iscritte in esubero come nel caso che ci occupa, sono rimessi alla insindacabile discrezione del comitato organizzatore.

Dalla documentazione offerta al Giudicante emerge siccome incontestata dagli stessi ricorrenti (in applicazione del generale principio del nostro ordinamento civilistico ex art 115 c.p.c.) la circostanza onde, nel caso di specie, la società organizzatrice il torneo in questione, la Bocciofila Chieti Scalo, avesse riservato

la partecipazione a suddetta gara alle formazioni iscritte mediante il portale noto come WSN nei termini e nei modi di cui al relativo bando di gara, tra i quali andava certamente annoverato anche il pagamento della relativa quota a mezzo di vaglia postale da far pervenire alla medesima organizzazione.

Alla stregua di quanto sopra, è indubitabile che il diritto di partecipare al sorteggio del tabellone degli incontri della competizione in parola poteva ritenersi sorto soltanto ricorrendo ambedue i presupposti sopra richiamati.

Di conseguenza, difettando la seconda condizione, ossia il puntuale pagamento della relativa quota di partecipazione da parte dei ricorrenti secondo le modalità

tutte indicate nel manifesto della gara, l'esclusione della coppia (Mattioli – Ciprietti) iscritta dalla bocciofila Moscianese si appalesa del tutto legittima.

Non valgono a scalfire tale convincimento, le ulteriori argomentazioni addotte dalla denunciante, ossia la successiva ammissione al sorteggio de quo, da parte della società organizzatrice, di formazioni anch'esse non in regola con il pagamento della relativa quota di partecipazione che sarebbe stato sanato in loco, il giorno stesso del sorteggio e, peraltro, con dazione di denaro in contanti. Ciò sulla scorta di un assorbente duplice profilo motivazionale.

Primo. Ammesso per mera tesi e dato per inconcessum che siano considerabili siccome pienamente utilizzabili in questa sede (giudizio sportivo) le fotografie allegate dalla ricorrente alla memoria prodotta in data 26.04.2018, tuttavia è d'uopo rilevare al riguardo che non vi è alcuna certezza in ordine alla attinenza di dette riproduzioni proprio alle circostanze fattuali dedotte dalla denunciante nel ricorso introduttivo del giudizio che ci tiene.

Ed invero, la prima di dette foto ritrae una ricevuta di pagamento della somma di E. 52,00 emessa, favore dei sig.ri Bachetti e Lelli, dalla società bocciofila di Sambuceto, non già quindi dalla organizzatrice bocciofila Chieti Scalo, che giammai può ritenersi prova del versamento della quota di partecipazione al "Memorial Falasca" il giorno stesso dell'effettuazione del sorteggio, ben potendo costituire, invece, mera attestazione di avvenuta corresponsione della quota di iscrizione alla gara in parola, precedentemente al relativo sorteggio, secondo le modalità indicate nel relativo bando, rilasciata, previa esplicita richiesta avanzata in tal senso, alla prefata coppia regolarmente iscrittasi.

Le altre, invece, ritraggono, prevalentemente, somme di denaro in contanti e moduli federali di iscrizioni ad una competizione (non necessariamente a quella

oggetto del presente giudizio) poste su di un tavolo la cui attinenza alla fase delle iscrizioni proprio al torneo in questione non è in alcun modo desumibile.

Secondo. Ad ogni buon conto, mette conto evidenziare che, a causa di rappresentate esigenze di livellamento, è risultata provata, per non essere stata smentita nemmeno dalla denunciante, la circostanza dedotta da parte resistente onde la stessa si è determinata a ridurre il numero dei partecipanti alla competizione che ci occupa da 20 a 16.

I criteri prescelti ed adottati dalla società organizzatrice al fine di determinare quali fossero le formazioni da reputarsi in esubero e, quindi, da escludere dalla partecipazione alla competizione, sono stati individuati dalla medesima, nel pieno esercizio del potere discrezionale riconosciute in tale ipotesi, nella cronologicità delle iscrizioni effettuate mediante la piattaforma digitale WSN e nel tentare di assicurare la partecipazione alle società iscritte con una sola formazione, specie se di categoria A.

Dalla richiamata natura prettamente discrezionale delle forme di esercizio di detto potere riconosciuto in capo al comitato organizzatore, discende inoppugnabilmente la non vincolatività delle decisioni assunte dallo stesso e, quantomeno, la loro non sindacabilità nell'ambito della giustizia sportiva.

Ossia: posto che la società bocciofila Chieti Scalo si è dotata discrezionalmente dei due sopra riferiti parametri di scelta, l'eventuale discostamento da ambedue, oppure da uno solo di essi, ovvero ancora l'aver privilegiato il primo a discapito del secondo o viceversa, non è censurabile sotto il profilo giuridico – sportivo, essendo la scelta in ordine ai criteri di selezione delle formazioni regolarmente iscritte ad una competizione, sebbene in numero superiore a quello richiesto od a quello ammissibile per qualsivoglia ragione anche sopravvenuta, rimessa al prudente apprezzamento della organizzazione, come tale non sindacabile in

questa sede in quanto non integrante alcuna violazione regolamentare e, dunque, assolutamente non incidente sul regolare svolgimento delle gare in cui si è articolata la competizione.

Ad una differente conclusione si sarebbe dovuti pervenire nel caso in cui la società organizzatrice di una determinata manifestazione, secondo le carte federali, destinata ad una precipua categoria, o riservata ad atleti con un limite di età o appartenenti ad una fascia protetta, vi avesse ammesso a concorrere formazioni e soggetti non annoverabili in dette categorie, ovvero ancora avesse consentito la partecipazione in gara ad atleti non tesserati o squalificati.

In tale evenienza risulterebbe, infatti, alterato il regolare svolgimento della competizione stessa per espressa violazione di norme regolamentari, rimediabile in sede giuridico – sportiva con la non omologazione del risultato finale e l'eventuale ripetizione delle gare.

Nel caso in esame, invece, la doglianza della denunciante investe un profilo diametralmente diverso dolendosi la stessa della esclusione della propria formazione (peraltro non regolarmente iscritta perché non in linea con il pagamento della prevista quota di partecipazione) dalla sanatoria postuma di detto incombente assertivamente ammessa dalla società organizzatrice che, peraltro, avrebbe disatteso successivamente la presunta garanzia di partecipazione prestata alle società aventi una sola formazione in lizza.

Non vi è chi non veda come nessuna di tali asserite violazioni attengano a norme regolamentari federali, di talchè può affermarsi che, nel caso de quo, non si è verificata alcuna lesione al regolare svolgimento della competizione denominata "19° Memorial Antonio Falasca" alla quale hanno concorso formazioni tutte aventi comunque titolo idoneo a parteciparvi.

P. Q. M.

Il Giudice Regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sulla denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 27.04.2018, presentata, in data 21.04.2018, dal Circolo Bocciofilo Moscianese, in persona del Presidente Simone Falà, in ordine alla gestione ed allo svolgimento del sorteggio del tabellone degli incontri relativo al torneo denominato "19° Memorial Antonio Falasca", gara regionale specialità coppia, organizzata dalla Società Bocciofila Chieti Scalo, in programma lo scorso 25.04.2018, dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lett a) del regolamento di Giustizia e Disciplina, il rigetto della stessa cui consegue l'omologazione del risultato e/o della graduatoria finale.

Manda alla competente Segreteria del Comitato Regionale FIB Abruzzo per la pubblicazione del presente provvedimento, per la notificazione dello stesso alle parti interessate e coinvolte, nonché per l'espletamento di ogni conseguente adempimento.

Così deciso in Roseto (TE), addì 08.05.2018

Firmato da:
IL GIUDICE REGIONALE PER L'ABRUZZO
Motivo:

AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA

Data: 09/05/2018 17:56:10